



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
1	05/01/2026	216	02	01

Oggetto:

Rigetto istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Napoli alla via S. Fergola n. 5. Proponente: Maione Metalli S.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le Autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti.

ATTESO che

- a) è stata acquisita, con prot. n. 2024.0439749 del 20/09/2024, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06, presentata, per il tramite del legale rappresentante *pro tempore* il sig. Maione Angelo, dalla società Maione Metalli S.r.l., avente sede legale in Napoli alla via S. Fergola n. 5, per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Napoli alla via S. Fergola n. 5 in area catastalmente censita al foglio n. 64 particella n. 297;
- b) con nota prot. n. PG/2024/0490946 del 17/10/2024, lo scrivente Ufficio, a seguito di preistruttoria, ha inoltrato alla proponente richiesta di perfezionamento documentale;
- c) con prot. n. 2024.0549080 del 19/11/2024, è stata acquisita da questa UOS la documentazione integrativa trasmessa dalla proponente;
- d) con nota prot. PG/2024/0573951 del 03/12/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 16/01/2025 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- e) all'esito della predetta seduta di Conferenza del 16/01/2025, la proponente, al fine di riscontrare quanto emerso nell'ambito della seduta stessa, ha richiesto un termine di 180 giorni, successivamente prorogato di ulteriori 120 giorni, con nota prot. n. 0354268 del 15/07/2025, su richiesta della medesima società istante;
- f) con nota prot. n. 0040405 del 27/01/2025, lo scrivente Ufficio ha trasmesso, alla proponente e per conoscenza a tutti gli Enti convocati, il parere Arpac, pervenuto successivamente alla citata seduta di Conferenza tenutasi il giorno 16/01/2025, nel quale l'Agenzia chiede alla società istante di integrare secondo quanto indicato nel parere stesso;
- g) la proponente ha presentato alla scrivente UOS, acquisizione prot. n. 0605338 del 10/11/2025, la documentazione integrativa;
- h) con nota prot. n. 0610187/2025 dell'11/11/2025, questa UOS ha riconvocato per il giorno 10/12/2025 la Conferenza di Servizi regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- i) all'esito della predetta seduta di Conferenza del 10/12/2025 e sulla base di quanto rappresentato dal Comune di Napoli nell'ambito della stessa, questa UOS ha concluso i lavori della Conferenza medesima adottando determinazione conclusiva negativa inerente all'istanza *de qua*;
- l) la predetta determinazione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi costituiva preavviso di rigetto dell'istanza in esame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10bis L. 241/1990 mediante il quale veniva data alla proponente Maione Metalli S.r.l. la facoltà di presentare osservazioni e/o controdeduzioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione del verbale di Conferenza (trasmesso con nota prot. n. 0698668/2025 del 10/12/2025);
- m) entro il suddetto termine di 10 giorni di cui all'art. 10bis L. 241/1990 non sono pervenute a questa UOS osservazioni e/o controdeduzioni da parte della proponente Maione Metalli S.r.l.;
- n) con nota prot. n. 0735200/2025 del 23/12/2025, questa UOS ha comunicato alla proponente Maione Metalli S.r.l. il rigetto definitivo dell'istanza di cui trattasi disponendone, altresì, l'archiviazione con effetto immediato.

PRESO ATTO che

- a) il Comune di Napoli, attraverso nota PG/2025/1141343 del 09/12/2025 acquisita da questa UOS con prot. n. 0693581/2025 del 09/12/2025 il cui contenuto è stato confermato nel corso della predetta seduta di Conferenza del 10/12/2025 dal Referente Unico per l'Ente comunale, ha espresso parere non favorevole in merito all'istanza in esame;

b) all'interno della citata nota del Comune di Napoli, veniva evidenziato quanto rappresentato dal Servizio Condoni Edilizio secondo cui *"le opere realizzate, risultano comunque non sufficienti alla riconduzione della volumetria al limite massimo di 750 mc consentiti dalla norma. (...). Pertanto non è possibile al momento rilasciare il titolo sanante per l'istanza di condono n. 20369/1995 la quale risulta ancora pendente..."* e quanto rilevato dal Servizio Antiabusivismo durante il sopralluogo del 06/11/2025 circa la presenza di ulteriori opere e manufatti abusivi nelle aree esterne di pertinenza all'unità immobiliare oggetto di istanza di condono;

c) la medesima nota concludeva evidenziando l'incompatibilità dell'attività in esame con la disciplina di zona di cui alla Variante generale vigente e l'impossibilità di procedere mediante variante urbanistica laddove i manufatti presenti sull'area di intervento, comprese le opere sulle aree pertinenziali, non siano, in tutto o in parte, legittimi o legittimabili mediante titolo abilitativo in sanatoria ed esprimendo parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che

a) dall'istruttoria risultante dalla Conferenza di Servizi e, in particolare, da quanto rappresentato dal Comune di Napoli è emersa l'attuale illegittimità edilizia delle opere e dei manufatti insistenti nell'area oggetto dell'istanza di cui trattasi e considerato, altresì, che l'attività prevista dal progetto ex art. 208 in esame risulta non compatibile con l'attuale destinazione urbanistica dell'area su cui insiste l'impianto in progetto;

b) il termine di 10 giorni, fissato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10bis L. 241/1990 dalla determinazione conclusiva negativa della Conferenza di Servizi quale preavviso di rigetto dell'istanza in esame, è decorso senza che la proponente Maione Metalli S.r.l. abbia presentato a questa UOS osservazioni e/o controdeduzioni;

c) con nota prot. n. 0735200/2025 del 23/12/2025, questa UOS ha comunicato alla proponente Maione Metalli S.r.l. il rigetto definitivo dell'istanza di cui trattasi disponendone, altresì, l'archiviazione con effetto immediato.

RITENUTO

per le considerazioni suesposte, di dover procedere al rigetto dell'istanza, acquisita con prot. n. 2024.0439749 del 20/09/2024, presentata dalla Maione Metalli S.r.l. con sede legale in Napoli alla via S. Fergola n. 5, avente ad oggetto *"Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Napoli alla via S. Fergola n. 5"*.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Cristiano Emanuele Esposito, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di RIGETTARE l'istanza, acquisita con prot. n. 2024.0439749 del 20/09/2024, presentata dalla Maione Metalli S.r.l. con sede legale in Napoli alla via S. Fergola n. 5, avente ad oggetto *"Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Napoli alla via S. Fergola n. 5"*.

2. di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac-Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, all'ASL NA 1 Centro, all'Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano, all'ATO Napoli 1, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

DOTT. MICHELE RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa